

*Comune di Montalto di
Castro Provincia Viterbo*

***Regolamento Comunale per la disciplina del
conferimento dei servizi legali e degli incarichi di
patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale***

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del/...../.....

Sommario

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 Principi	4
Art. 2 oggetto	4
Art. 3 Pubblicità	4
Art. 4 Rappresentanza in giudizio	4

CAPO II - Affidamento dei singoli servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 5 Principi generali	6
Art. 6 Incarichi ricompresi nell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.50/2016	7
Art. 7 Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali	8
Art. 8 Requisiti per l'iscrizione	8
Art. 9 Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco	10
Art. 10 Formazione dell'Elenco	12
Art. 11 Preclusioni per l'inserimento nell'elenco.	13
Art. 12 Affidamento degli incarichi	13
Art. 13 Ipotesi eccezionali di affidamento diretto	14
Art. 14 Compensi e corrispettivi	15
Art. 15 Obblighi dell'affidatario	15
Art. 16 Disciplinare di incarico	16
Art. 17 Sospensione e cancellazione dall'elenco	17

CAPO III - Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.L.gs. n. 50/2016

Art. 18 Principi generali	18
Art. 19 Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016	18
Art. 20 Disciplina applicabile	18
Art. 21 Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 22 Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento	19
Art. 23 Rinvio dinamico	19
Art. 24 Tutela dei dati personali	19
Art. 25 Entrata in vigore e pubblicità del regolamento	19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali a professionisti esterni all'Ente, alla luce della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito "Codice dei contratti pubblici"), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile), nelle linee guida applicative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione nonché nella legge n. 247/2012 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".

Art. 2 Oggetto

Costituisce oggetto del presente regolamento:

- la gestione del contenzioso di cui è parte il Comune di Montalto di Castro;
- i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente.
- l'affidamento di incarichi a professionisti esterni sia per attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità sia per la tutela e costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi alle Autorità giudiziarie e ai tribunali di ogni ordine e grado sia per la gestione stragiudiziale delle controversie.

I servizi legali a professionisti esterni all'Ente vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività, correttezza e delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

In ogni caso, ai sensi degli artt. 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'affidamento a terzi dei servizi legali del Comune di Montalto di Castro è possibile in quanto non è presente un'Avvocatura interna per assenza di propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato. Pertanto gli incarichi legali vengono affidati a professionisti esterni con idonea specializzazione ed esperienza, secondo le modalità di seguito disciplinate

Art. 3 Pubblicità e trasparenza

1. L'amministrazione garantisce la massima pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione delle procedure di affidamento in oggetto e riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 4 Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o Assessore anziano.

2. La Giunta Comunale autorizza, con apposita deliberazione, la proposizione di cause e ricorsi nonché la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.

Gli incarichi legali sono conferiti dal Responsabile del Settore/Servizio a cui afferisce la procedura oggetto di contenzioso, su propedeutica delibera di costituzione in giudizio della Giunta Comunale, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

3. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di una relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, nel quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente in merito all'opportunità di una costituzione in giudizio;

4. Il Sindaco, a seguito della sopraindicata deliberazione di indirizzo, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.

CAPO II

AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL d.Lgs n. 50/2016

Art. 5 Principi generali

1. Gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune, in occasione di puntuali ed episodiche esigenze, consistenti in singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, sono affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

I. Economicità

L'amministrazione comunale garantisce un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione dei contratti, in virtù del quale il Comune, prima dell'affidamento degli incarichi, è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza e della qualità delle relative prestazioni il risparmio di spesa non è il criterio guida nella scelta che deve compiere l'Ente. Ai fini dell'accertamento della congruità del compenso pattuito si tiene conto dei parametri di cui alle Tabelle dei compensi professionali stabiliti dal Ministero della Giustizia".

II. Efficacia

Il Comune garantisce la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati. Tra gli altri elementi, l'amministrazione valuta la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che eventualmente si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.

III. Parità di trattamento

L'amministrazione comunale garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso

volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto nonché che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole. L'Ente garantisce il rispetto di criteri di selezione non discriminatori e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

IV. Trasparenza

L'Ente comunale garantisce, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione è correlata al valore e all'importanza del contratto.

V. Proporzionalità

Il Comune garantisce l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. A tal fine vengono formulati requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, nonché predisposte procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

VI. Pubblicità

L'amministrazione garantisce che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alle procedure prima che esse siano aggiudicate, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

2. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere in ogni caso di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

3. Ai fini della disciplina applicabile alla procedura di affidamento dei servizi di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, non assume rilevanza il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 6 Incarichi ricompresi nell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.50/2016

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai singoli affidamenti dei seguenti incarichi:

a) rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

b) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

c) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

d) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai

sempre che siano riferiti ad un'attività già individuata;

e) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

f) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

2. I servizi legali di cui alle lettere a) e b) possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l'iscrizione ad un albo circondariale.

Art. 7 Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali

1. È costituito un Elenco aperto dei professionisti cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'Elenco è unico e suddiviso in diverse sezioni distinte per tipologia di contenzioso e decorrenza di iscrizione degli avvocati all'ordine professionale. Per i Servizi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) numeri 1, 2, 4, 5, è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezioni per TIPOLOGIA di MATERIA

SEZIONE A	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO- CONTABILE	Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche – Corte dei Conti, sezione regionale e centrale e Corte d'Appello
SEZIONE B	CONTENZIOSO CIVILE	Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Civile
SEZIONE C	CONTENZIOSO LAVORISTICO	Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte d'Appello – Cassazione Civile
SEZIONE D	CONTENZIOSO PENALE	Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale
SEZIONE E	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Assistenza e patrocinio presso le magistrature tributarie: Commissioni Tributarie Provinciali – Commissioni Tributarie Regionali – Cassazione Tributaria

CATEGORIE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

Categoria A : Iscritto da meno di

5 anni **Categoria B** : Iscritto da 5

a 10 anni **Categoria C** : Iscritto

da più di 10 anni

Categoria D : Abilitato al patrocinio innanzi le Giurisdizioni superiori

Sezione Notarile – Servizi notarili di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) numero 3.

Art. 8 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell'elenco, indicate all'articolo precedente:

a) il singolo professionista;

b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell'avviso.

2. I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti:

a. possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza europea ovvero ricorrere in una delle condizioni stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001:

- familiari extracomunitari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

f) iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;

g) Assenza di situazioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;

h) possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con massimali per sinistro pari a almeno € 500.000,00;

i) essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

j) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Montalto di Castro consistente, in particolare,

nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;

k) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;

l) non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;

m) Iscrizione all'albo dei Notai esclusivamente per l'iscrizione alla sezione relativa ai Servizi notarili

n) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco degli avvocati.

o) Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

Art. 9 Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'istituzione dell'Elenco, il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG, Organi Istituzionali, provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'albo di avvocati di cui al presente regolamento, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Montalto di Castro per 30 giorni continuativi.

2. I professionisti interessati possono far pervenire la propria domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e firmata con i relativi allegati, entro il termine di presentazione delle istanze fissato nel suddetto avviso.

3. L'interessato deve indicare la sezione e il settore o i settori giuridici per i quali richiede l'iscrizione in relazione alle professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum professionale.

Lo stesso deve dichiarare, nella domanda di iscrizione e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, P.Iva, recapito telefonico, indirizzo PEC;

b) possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza europea ovvero la cittadinanza europea ovvero di ricorrere in una delle condizioni stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;

c) il godimento dei diritti civili e politici;

d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Montalto di Castro

f) di essere iscritto all'Albo professionale di a far data dal/...../.....;

g) di essere iscritto al Registro dei praticanti Avvocati abilitati al patrocinio di a far data dal/...../.....;

- h) di essere iscritto all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- i) (solo per l'iscrizione nella sezione notarile dell'Elenco) di essere iscritto all'Albo dei Notai di
..... a far data dal/...../.....;
- j) le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione in relazione al curriculum professionale;
- k) il possesso di comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- l) eventuali titoli di studio, di specializzazione, docenze e pubblicazioni, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- m) la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- n) esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni oppure esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla materia in relazione alla quale si chiede iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- o) di essere in possesso di una polizza di assicurazione per i rischi professionali (con massimali per sinistro pari ad almeno € 500.000,00) indicando i massimali per sinistro e/o per aggregato annuo;
- p) di essere disponibile ad applicare le tariffe di cui al regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale;
- q) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
- r) di essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente ente di previdenza;
- s) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- t) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- u) di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare gli incarichi conferiti;
- v) l'assenza di conflitto di interesse con il Comune di Montalto di Castro consistente in particolare nel non aver incarichi di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerli per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco, nel qual si procederà alla cancellazione dall'elenco;
- w) di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- x) di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;
- y) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;

z) di autorizzare il Comune di Montalto di Castro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;

aa) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso;

bb) di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Montalto di Castro approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13/12/2013

cc) di impegnarsi a prendere visione e rispettare tutte le clausole contenute nel presente Regolamento;

dd) il domicilio, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà essere effettuata ogni comunicazione inerente la procedura;

4. Alla domanda, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei professionisti esterni;
- *curriculum vitae e professionale*, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e le attività di consulenza prestate.
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La domanda dovrà, altresì, contenere dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Montalto di Castro per la durata del rapporto instaurando e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidando, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

5. Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

6. Le domande incomplete possono essere integrate su richiesta da parte dell'Ente.

7. La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

Art. 10 Formazione dell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco su domanda del professionista, avviene secondo le scadenze e le modalità definite nell'avviso *ad hoc* di cui al precedente art. 9.

2. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione in esso previsto non è da considerarsi perentorio in quanto l'elenco sarà soggetto ad aggiornamento annuale. Pertanto, le domande pervenute oltre il termine indicato nell'avviso saranno prese in considerazione al primo aggiornamento annuale successivo.

3. Le domande di iscrizione pervenute e la relativa documentazione sono valutate dal Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali e Organi Istituzionali sulla base della

comprovata esperienza dichiarata al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco.

4. I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine strettamente alfabetico, per ciascuna sezione dell'Elenco per cui hanno fatto richiesta. L'iscrizione nell'elenco non prevede la predisposizione di graduatorie.
5. L'Elenco viene approvato con determina dirigenziale e quindi pubblicato sul sito internet dell'Ente.
6. L'avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è prevista l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
7. L'Elenco viene aggiornato annualmente con l'inserimento delle nuove istanze di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati.
8. L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Montalto di Castro di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.
9. L'Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca.

Art. 11 Preclusioni per l'inserimento nell'elenco.

Nell'Elenco non possono essere iscritti i professionisti che, al momento dell'iscrizione si trovino in conflitto di interessi con il Comune di Montalto di Castro a norma dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense (Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, e s.m.i.);

La sopravvenienza, in costanza di iscrizione, della situazione di incompatibilità di cui al Regolamento comporta l'obbligo di cancellazione dall'Elenco ed il divieto di conferimento incarichi.

Art. 12 Affidamento degli incarichi

1. La scelta dei professionisti cui affidare i singoli incarichi di svolgimento dei servizi legali nell'ambito di ciascuna sezione viene fatta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016 e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore dell'Ente, tenendo in considerazione i seguenti criteri, indicati in ordine di importanza:

- a) Casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- b) Pregressa proficua collaborazione con l'Ente su questioni simili;
- c) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- d) Tipologia e valore del contenzioso;
- e) Foro di competenza della causa da affidare;
- f) Anzianità di iscrizione all'Albo Professionale;

- g) Abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori laddove necessario;
- h) Valore del preventivo, redatto secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, in caso di equivalenza dei profili professionali interpellati

I professionisti di volta in volta prescelti procederanno a formalizzare l'accettazione dei singoli incarichi professionali.

2. In ogni caso l'Ente assicura idonea rotazione tra gli iscritti. Per l'applicabilità del principio di rotazione si farà riferimento a tutte e cinque le sezioni del presente Regolamento.

3. Ogni volta che si rende necessaria la prestazione professionale di un professionista, il Responsabile del Procedimento, individuati i professionisti in base ai criteri di cui al comma 1, provvede mediante richiesta di preventivo ad almeno 3 professionisti (se presenti) all'interno della sezione di riferimento. In ogni caso il preventivo verrà richiesto a quelli presenti, i quali verranno poi scelti tenuto conto dei criteri di cui al comma 1.

4. Verificata la corrispondenza del preventivo alle disposizioni di cui al presente regolamento, previa delibera di Giunta Comunale in caso di costituzione e resistenza in giudizio, il responsabile del servizio pone in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale, nell'ambito del P.E.G. assegnato.

5. Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi eccezionali di studi associati o in cui occorra la nomina di domiciliatari o la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa anche con il coinvolgimento di altri professionisti;

6. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dal legale incaricato. La parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

7. Per i gradi successivi al primo, è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diverso intendimento giustificato da specifici motivi di insoddisfazione dell'Ente.

Art. 13 Ipotesi eccezionali di affidamento diretto

1. In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità dell'amministrazione procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.

2. Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nella determina di incarico.

3. Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l'affidamento diretto dell'incarico:

- a) la consequenzialità o complementarietà tra incarichi già espletati in precedenza;
- b) la assoluta particolarità della controversia;
- c) Il valore della controversia;

- d) nomina che è resa necessaria dalla somma urgenza;
- e) Il recupero delle spese legali liquidate in sentenza a favore dell'Ente

Nei casi precedenti, in cui l'incarico è affidato *intuitu personae* per il compenso trova applicazione quanto previsto al successivo art. 14 comma 2 punto 1.

Art. 14 Compensi e corrispettivi

1. I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza.

2. Il professionista prescelto dovrà manifestare la disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dall'Ente secondo i seguenti criteri:

- sarà remunerato con il compenso professionale determinato in relazione ai valori tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018, scaglione di riferimento, con sconto del 30%. Il preventivo del professionista, relativo alle attività giudiziali andrà suddiviso in fasi; non esiste più il valore medio ma è unico, con possibilità di aumento o diminuzione;
- l'indicazione del valore della causa fa riferimento agli scaglioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente il Comune di Montalto di Castro sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria/comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- in caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;
- nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

Nell'ambito dell'impegno contabile assunto su richiesta del Professionista, il Responsabile procederà a liquidazioni parziali e anticipate rispetto all'importo preventivato, in relazione alle fasi di attività svolta, previa acquisizione dei giustificativi. In mancanza dell'indicazione delle fasi, nell'ipotesi di attività stragiudiziale, potrà essere concesso un acconto nella misura massima del 50% dell'importo del preventivo.

3. In caso di sentenza favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese. Le stesse andranno direttamente all'Ente;

4. In tale ipotesi, previa determinazione del relativo compenso, nei termini di cui al presente regolamento, il professionista incaricato cura per conto dell'Ente il giudizio relativo al recupero delle somme.

Art. 15 Obblighi dell'affidatario

1. I professionisti incaricati dei singoli servizi dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:

- definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza dell'amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;

- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza con la stessa;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'amministrazione, incontri presso la sede del Comune stesso;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
- non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Montalto di Castro per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Sono sottoposti a tale obbligo anche i legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del professionista richiedente;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;

Art. 16 Disciplinare di incarico

1. Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;

c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui all'art.14 ;

d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;

f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati

nel contenzioso assegnato;

h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

3. Sottoscritto il vincolo contrattuale si provvederà a trasmettere al professionista incaricato, la delibera, la determina di affidamento del servizio e, quando necessaria, la procura *ad litem*, nonché tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.

Art. 17 Sospensione e cancellazione dall'elenco

1. La sospensione dall'elenco ha luogo nel caso in cui per n. due volte, nel corso di uno stesso anno di iscrizione, il soggetto rifiuti senza motivo la prestazione richiesta.

2. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione. Ciascun anno i professionisti dovranno dichiarare il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo già effettuata.
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- si siano verificate cause di incompatibilità;
- abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all'elenco.

2. La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

CAPO III

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL DEL D.LGS N. 50/2016

Art. 18 Principi generali

1. L'affidamento dei servizi legali di cui al presente capo è soggetto all'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi.

2. Si applicano le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nell'affidamento dei servizi di cui al presente capo si tiene conto, in ogni caso, della capacità del professionista singolo o associato di soddisfare le diverse esigenze dell'Ente impreviste e future.

Art. 19 Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli affidamenti dei seguenti servizi legali, nella misura in cui non rientrino in quelli di cui al precedente Capo II: servizi giuridici (servizi di consulenza giuridica, di rappresentanza legale, di rappresentanza delle parti interessate), servizi di documentazione e certificazione giuridica (certificazione della firma elettronica, consulenza e informazione giuridica).

2. I servizi legali di cui al punto precedente si considerano non rientranti in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 quando le prestazioni professionali vengono realizzate in modo continuativo o periodico, con messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale, al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni che emergono durante un predeterminato periodo temporale.

Art. 20 Disciplina applicabile

1. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

2. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In ogni caso la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ai fini del regolamento delle specifiche procedure di affidamento si rinvia espressamente al vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici.

Art. 21 Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti dei servizi legali si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto- legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.

Art. 22 Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

c) i Codici di deontologia professionale vigenti

d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;

e) lo statuto e i regolamenti comunali in quanto pertinenti.

. Art. 23 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:

a) qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;

b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 24 Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.

Art. 25 Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.

2. Il regolamento in oggetto è pubblicato all'albo pretorio *on line*, e sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "Regolamenti" e sul sito dell'ente in "Amministrazione trasparente".

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge n. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

